



Ramo di terzo settore del Santuario di Oropa

di Don Lorenzo Simonelli

All'interno del Codice del Terzo Settore il c. 3 dell'art. 4 considera i soggetti giuridici che possono istituire il cosiddetto "Ramo" e, rispetto alla disciplina delle Onlus che già prevedeva la possibilità per alcuni enti di dar vita al Ramo Onlus, il D. Lgs. 117/2017 ha ampliato la platea dei soggetti che possono acquisire la qualifica di ETS parziali:

Art. 10 D. Lgs. 460/1997

"Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, c. 6, lett. e) L. 287/1991, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati Onlus limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lett. a), c. 1 [...]".

Art. 4 D. Lgs. 117/2017

"Agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle fabbricerie di cui all'art. 72 L. 20.05.1985, n. 222, le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'art. 5, nonché delle eventuali attività diverse di cui all'art. 6 [...]".

Assieme all'obbligo di costituire un "patrimonio destinato", che intende segregare realmente le vicende patrimoniali delle attività di Terzo Settore che costituiscono il Ramo, il passaggio dagli enti ecclesiastici agli enti religiosi civilmente riconosciuti costituisce una novità tanto significativa, quanto (ancora) non del tutto definita riguardo gli elementi che caratterizzano il soggetto con personalità giuridica che può beneficiare della Riforma del Terzo Settore, ed

essere assoggettato ai relativi obblighi solo "limitatamente" ad alcune attività.

1. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con patti, accordi o intese con lo Stato.

A partire dagli anni '80, lo Stato italiano e alcune confessioni religiose hanno concluso accordi per adottare (o rivedere) una disciplina concordata riguardo alcuni istituti giuridici e attività al fine di dare puntuale e più ampio riconoscimento ai diritti di cui agli artt. 7, 8 e 19, 20 della Costituzione italiana, nonché per assicurare "la promozione dell'uomo e il bene del Paese" (art. 1 L. 121/1985, Revisione del Concordato Lateranense).

Tra gli istituti oggetto di questi accordi, vi sono gli enti giuridici con sede in Italia e finalità di religione o culto attraverso i quali le diverse confessioni religiose operano e perseguono le proprie finalità, che la dottrina, sulla scia della terminologia utilizzata da questi accordi, ha codificato come "enti ecclesiastici civilmente riconosciuti".

La menzione nei testi legislativi della triade "patti, accordi o intese" intende assicurare alle confessioni religiose che li hanno sottoscritti (assieme allo Stato italiano) un trattamento scevro di ingiustificate differenze all'interno dell'ordinamento giuridico civile in ambiti non già puntualmente definiti negli accordi. Ne è un esempio l'art. 10 del decreto Onlus che consente a tutti gli enti ecclesiastici delle confessioni con patti, accordi o intese con lo Stato, di godere dei medesimi diritti ed essere tenuti

ai medesimi doveri; in primis la costituzione del Ramo Onlus.

La tradizione giuridica distingue i patti o accordi, dalle intese in riferimento alla natura della confessione religiosa; mentre i primi sono stipulati da soggetti che appartengono al novero degli ordinamenti giuridici primari (quali sono gli Stati e la Chiesa cattolica), le intese vedono come protagonisti lo Stato e una confessione religiosa che lo Stato riconosce particolarmente rappresentativa: "Il pluralismo religioso per la Costituzione italiana non è fondato soltanto sulla libertà di scelta e di opinione degli individui, ma tutela anche il diritto all'esistenza, all'organizzazione e alla funzionalità delle varie istituzioni, sorte da iniziative del tutto autonome da quelle dello Stato e degli enti pubblici, cioè delle confessioni religiose che costituiscono i soggetti collettivi attraverso cui si articola la fenomenologia religiosa. Riguardate come formazioni sociali, o aggregazioni comunitarie, attraverso cui l'uomo meglio può esprimere la propria personalità e perseguire il soddisfacimento dei propri interessi, le confessioni religiose ricevono una tutela costituzionale qualificata che le fa uscire dalla tradizionale dimensione privatistica per farle assurgere a soggetti ordinamentali, potenziali interlocutori dello Stato con capacità contrattuale di tipo pubblicistico" (Cardia, *Principi di diritto ecclesiastico*, Torino, 2010, 176).

La differenza non è soltanto nominalistica, come segnala ancora il prof. Cardia: "La disposizione del c. 2 dell'art. 7 della Costituzione è stata interpretata in una prima fase in

modo tale da accentuare le differenze e le distanze tra gli accordi con la Chiesa cattolica e le Intese con le altre confessioni religiose. Con il tempo queste differenze si sono attenuate notevolmente, fermo restando, come già detto, che i Patti lateranensi costituiscono atti contrattuali tra enti paritari, e sono soggetti quindi alle norme e alle consuetudini del diritto internazionale, mentre le Intese, comunque vengano interpretate, costituiscono atti contrattuali compiuti ed elaborati all'interno dell'ordinamento dello Stato e riguardano soggetti giuridici (Stato e confessioni) qualitativamente diversi" (cit. 244).

Tuttavia, il fatto che gli enti ecclesiastici siano stati previsti in una Intesa (ad oggi per 13 confessioni religiose) oppure in un vero Patto internazionale (Chiesa cattolica) non genera diritti diversi, a norma del dettato costituzionale. Ciò che li accomuna e rileva per l'ordinamento civile è il tratto religioso che li caratterizza e che si declina – sempre – nella necessità che prima (ma non esclusivamente) tali enti svolgano attività essenzialmente religiose, espressione del fine religioso, riguardo alle quali l'ordinamento statale riconosce di non aver competenza (fatto salvo l'inciso finale del c. 2, art. 8 della Costituzione: "in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano" e dell'art. 19: "purché non si tratti di riti contrari al buon costume").

Così, per tutti gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (quelli delle 14 confessioni religiose con patti, accordi o intese) è stato possibile aderire alla disciplina Onlus non in toto ma limitatamente alle attività riconducibili ai settori di cui all'art. 10 D. Lgs. 460/1997.

Senza la previsione del c. 9 dell'art. 10 gli enti delle confessioni religiose con patti, accordi o intese non avrebbero potuto beneficiare della disciplina Onlus in quanto la necessaria presenza di attività di natura religiosa-culturale impediva loro di applica-

re la normativa promozionale, anche alle sole attività appartenenti ad uno dei settori del c. 1, stante l'obbligo di perseguire solo finalità di solidarietà sociale (lett. b, c. 1) e il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art 10.

2. Gli enti religiosi civilmente riconosciuti e il Ramo di Terzo Settore.

La Riforma del Terzo Settore ha innovato anche riguardo gli enti che possono aderirvi solo limitatamente e non in toto: non più solo gli enti ecclesiastici di una delle 14 confessioni religiose con patti, accordi o intese con lo Stato, ma tutti gli "enti religiosi civilmente riconosciuti".

Che non si tratti di una questione nominalistica lo attesta senz'ombra di dubbio il Consiglio di Stato nel Parere n. 1405 del 14.06.2017, laddove così si esprime riguardo l'ipotesi di consentire alle sole confessioni religiose con patti, accordi o intese con lo Stato di applicare – limitatamente – le disposizioni del Codice del Terzo Settore: "La norma potrebbe profilare una questione di legittimità costituzionale. Difatti, secondo la Consulta: «[...] nel sistema costituzionale, le intese non sono una condizione imposta dai pubblici poteri allo scopo di consentire alle confessioni religiose di usufruire della libertà di organizzazione e di azione, o di giovare dell'applicazione delle norme, loro destinate, nei diversi settori dell'ordinamento. A prescindere dalla stipulazione di intese, l'eguale libertà di organizzazione e di azione è garantita a tutte le confessioni dai primi due commi dell'art. 8 Cost. (sent. 43/1988) e dall'art. 19 Cost, che tutela l'esercizio della libertà religiosa anche in forma associata. La giurisprudenza di questa Corte è anzi costante nell'affermare che il legislatore non può operare discriminazioni tra confessioni religiose in base alla sola circostanza che esse abbiano o non abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato tramite accordi o intese (sentenze n. 346/2002

e n. 195/1993)» (da ultimo, sentenza della Corte n. 52/2016). La Commissione suggerisce - onde evitare possibili criticità - di riconsiderare la disposizione, ad esempio modificandola come segue: «Agli enti religiosi civilmente riconosciuti [...] le norme del presente decreto si applicano ...»".

In esito a questa riflessione il legislatore delegato ha modificato il c. 3, art. 4 del Codice sostituendo l'incipit "Agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato" con il nuovo "Agli enti religiosi civilmente riconosciuti".

Fatta salva la necessità che si tratti comunque di enti dotati di personalità giuridica e non solo di soggettività giuridica, la novità sostanziale è espressa attraverso l'aggettivo "religiosi".

Questo cambiamento implica, alla luce del Parere del Consiglio di Stato, un ampliamento dei soggetti idonei a costituire il cosiddetto Ramo di Terzo Settore, ovvero ad applicare le norme del Codice "limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'art. 5, nonché delle eventuali attività diverse di cui all'art. 6 a condizione che [...]", estendendolo anche a soggetti che ad oggi non possono essere inclusi nel novero degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Quale sia il nuovo perimetro tracciato dal legislatore delegato è questione che eccede le possibilità offerte da questo contributo; tuttavia, quanto considerato dal Consiglio di Stato dovrebbe consentire la costituzione di un Ramo di Terzo Settore anche ai soggetti giuridici:

- a) promossi dalle confessioni religiose che non hanno (ancora) un'Intesa con lo Stato italiano, e che
- b) hanno un marcato carattere "religioso" a motivo del fatto di avere tale finalità e di svolgere una o più attività di natura culturale e/o religiosa (ragion per cui non possono acquisire la qualifica di enti di Terzo Settore a tutto tondo).

Secondo la lettera del c. 3, art. 4 la possibilità di costituire il Ramo di Terzo Settore dovrebbe essere riconosciuta anche agli enti che hanno un marcato carattere religioso senza che sia necessario dimostrare la presenza di un vincolo formale con una confessione religiosa. In altri termini, la presenza di una già riconosciuta confessione religiosa alla base dell'ente religioso dovrebbe essere un elemento che rende più semplice la verifica del fine e dell'attività culturale e/o religiosa, e non anche un autonomo elemento costitutivo di cui dar prova al fine di poter rivendicare l'applicazione del c. 3.

Alla luce di queste considerazioni, anche gli enti costituiti dalle confessioni religiose a norma dell'art. 2 L. 1159/1929 sui culti ammessi dovrebbero rientrare nel perimetro degli enti religiosi con personalità giuridica che possono costituire il Ramo di Terzo Settore: "Gli istituti di culti diversi dalla religione dello Stato possono essere eretti in ente morale, con regio decreto su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto [...]". Per le medesime ragioni, anche gli enti costituiti dalla Chiesa cattolica a norma dell'art. 10, L. 222/1985 ("Le associazioni costituite o approvate dall'autorità ecclesiastica non riconoscibili a norma dell'articolo precedente, possono essere riconosciute alle condizioni previste dal codice civile"), dovrebbero avere caratteristiche tali da poterli ricondurre tra gli enti religiosi civilmente riconosciuti, pur non essendo in senso stretto enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in quanto:

- hanno finalità religiosa e svolgono almeno una delle attività di religione o culto di cui alla lett. a), art. 16, L. 222/1985,
- sono dotati di personalità giuridica.

3. Il Santuario di Oropa (BI).

Oltre le diverse tipologie di soggetti sopra tratteggiate – enti ecclesiastici in senso proprio, enti costituiti dalle confessioni religiose a norma della legge sui Culti ammessi, asso-

ciazioni cattoliche di cui all'art. 10, L. 222/1985 – si colloca il Santuario di Oropa, la cui denominazione legale è "Amministrazione del Santuario di Oropa", che ha natura giuridica di "Ente Autonomo Laicale di Culto".

Si tratta del soggetto giuridico che è titolare e gestisce i beni (terreni, edifici, beni mobili religiosi e beni d'interesse culturale) che costituiscono il grande complesso del Santuario di Oropa, sopra la città di Biella.

La sua singolarità è data, anzitutto, dalla antica istituzione; infatti, le sue origini risalgono immediatamente alle Patenti Ducali di Carlo Emanuele I del 21.04.1622 che definiscono il modo di funzionamento e determinano la natura dell'ente.

In secondo luogo, ciò che caratterizza l'Amministrazione del Santuario di Oropa è che compone un elemento laicale con un elemento religioso – da cui la definizione "Ente Autonomo Laicale di Culto" – come riconosciuto dalla Sentenza della Corte di Appello di Torino del 28.04.1900. Tale singolarità si manifesta, anzitutto, nella composizione dell'organo cui competono le funzioni amministrative e di governo: "L'Amministrazione del Santuario è affidata ad una Congregazione composta di otto membri effettivi, cioè dal Sindaco di Biella, come rappresentante del Sovrano, di quattro nominati dal Capitolo della Cattedrale di Biella nel suo seno e di tre Consiglieri Comunali nominati dal Consiglio stesso [...]. Mons. Vescovo di Biella ha la sovrintendenza datagli dai canoni" (art. 3, Regolamento del Santuario di Maria Vergine d'Oropa sui Monti di Biella, approvato il giorno 11.07.1911).

Un'approfondita analisi delle vicende che determinano la natura giuridica del Santuario è rinvenibile nella Sentenza sopra citata, alla cui origine vi è il contenzioso di fine '800 riguardo la qualifica dell'ente come Opera pia o come istituto ecclesiastico.

Riguardo i fatti evocati dalle parti (il Vescovo di Biella e l'Ospizio di

Oropa, come era denominato allora) - "La Congregazione nella tesi degli attori ed in base al ragguaglio storico del Paroletti sarebbe stata costituita dal Vescovo Gorio nel 1614 sulle sollecitazioni della Città di Biella e con la partecipazione di canonici e laici, mentre nella tesi dell'Ospizio convenuto sarebbe stata piuttosto una emanazione della Città di Biella" – la sentenza individua un elemento di fatto incontrovertibile: "Comunque sia, certo è che la Congregazione medesima in forma mista già veniva colle Patenti Ducali del 21.04.1622 dapprima e poscia col successivo stabilimento di Madama Reale del 1644 riconosciuta come autonoma e riassumendo il governo e l'amministrazione di ogni cosa riguardante il Santuario eccetto le spirituali mere e dipendenti da mero ufficio spirituale".

L'esito dell'ampia valutazione svolta dal collegio giudicante riguardo le opposte letture proposte dalle parti è salomonica: "Per questi motivi ... Dichiaro, anzitutto, che il Santuario della Madonna eretto da secoli sui Monti d'Oropa in territorio della Città di Biella, alla data della promulgazione della L. 3.08.1862 sulle Opere pie ... costituiva un Ente autonomo laicale di culto governato ed amministrato nelle temporalità da apposita Congregazione retta da Stabilimenti Regi; che nella Chiesa di sua pertinenza, dal Canonico Rettore, la cui nomina spettava al Capitolo della Cattedrale di Biella, e col sussidio dei Cappellani nominati dalla Congregazione si compievano per fondazione e si compiono in ogni giorno, funzioni religiose, si provvede alla celebrazione delle Messe a comodo della popolazione, si attende alla predicazione ed all'istruzione religiosa, all'amministrazione dei Sacramenti del Battesimo, Eucaristia, Penitenza ad Olio Santo, all'assistenza degli infermi ed alle funzioni funebri; e che la Chiesa stessa infine e anche Coadiutoria succursale della Chiesa Cattedrale Parrocchiale di Biella. E conseguentemente dichiara

non essere state né essere al detto Ente applicabili né la L. 3.08.1986 sulle Opere pie ... e doversi quindi ristabilire il Santuario in quello stato e condizione, anche per rapporto alla sua amministrazione, in cui si trovava prima dell'emanazione del primo delli detti Decreti".

Dunque, il Santuario d'Oropa non può essere ricondotto agli enti della Chiesa Cattolica, ma neppure può essere considerato un'opera pia ottocentesca. La Corte d'Appello ne ricostruisce la natura singolare – ente autonomo laicale di culto – fondandola:

- sulle attività religiose e profane ad esso affidate sin dall'origine,
- sulla composizione dell'Amministrazione – espressione paritetica del mondo ecclesiale e del mondo civile – e, infine,
- sulla profonda unitarietà che intercorre tra tali elementi.

Gli elementi e le caratteristiche evidenziate dalla Corte d'Appello consentono ora di includere l'Amministrazione del Santuario di Oropa nella nuova e ampia definizione di "enti religiosi civilmente riconosciuti".

Vi è, infatti, sia una evidente finalità religiosa (e non solo civile) dell'Ente, dato che l'Amministrazione si prende cura sia del Santuario, quanto delle strutture sorte attorno per l'accoglienza dei pellegrini e dei malati ("Non si può adunque far a meno di ritenere che l'ospitalità assunta dall'ente ed il ricovero da esso accordato per tre o nove giorni, sia pure gratuitamente agli accorrenti, non solo possa alterare l'indole di culto e di religione del Santuario, ma concorra anzi a riaffermarla, non avendo ragione di fine per sé medesima e tenendo invece a richiamarsi i fedeli e ad abilitarli e predisporli allo espletamento dei tridui e delle novene in un ambiente di pace, di raccoglimento e di quiete, e quindi risolvendosi in uno strumento o mezzo indispensabile al raggiungimento del suo fine di culto e di perfezione spirituale"), sia una serie di attività

prettamente religiose che sono nella responsabilità tanto dell'Amministrazione, quando del Vescovo di Biella e del suo clero ("Sta quindi fermo che il Santuario debbesi considerare a stregua della sua legge di fondazione e rimpetto al diritto pubblico interno dello Stato come un ente autonomo laicale di culto a seconda dei Regi Stabilimenti, governato ed amministrato nella temporalità da apposita Congregazione e per la parte meramente spirituale ed in quanto anche la Chiesa sia unita alla Collegiata parrocchiale di Biella e le serva di coadiutoria succursale, soggetta alla ingerenza del Capitolo, dell'Arciprete e del Vescovo col diritto di nomina del Rettore da parte del capitolo secondo gli statuti").

4. L'iscrizione nel RUNTS.

Tenuto conto di quanto deciso dalla sentenza della Corte d'Appello, la Congregazione del Santuario (il consiglio direttivo) ha deliberato il Regolamento prescritto dal c. 3, art. 4 del Codice del Terzo Settore, indicando le seguenti attività:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (in quanto il Santuario possiede ampie zone boschive tutelate),
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 (considerato il complesso degli edifici che costituiscono il Santuario),
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso,
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22.04.2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o

lavorativi,

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti [...], o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale,

e non menzionando le attività culturali e religiose.

Sempre a norma dell'art. 4 ha costituito il patrimonio destinato e si è impegnata a tenere scritture contabili separate.

Il Regolamento è stato poi adottato con atto pubblico di Notaio, allegando il verbale della Congregazione, lo statuto del Santuario e l'attestazione bancaria del deposito della somma che costituisce il patrimonio destinato.

Per quanto riguarda la compilazione del form per l'iscrizione al Runts si segnala che:

- nel campo "data atto costitutivo" è stato indicato il giorno 21.04.1622, data delle prime Patenti che hanno riconosciuto e disciplinato il funzionamento del Santuario,
- nel campo "data ultimo aggiornamento statuario" il giorno 23.04.1969, data di ultima modifica dello statuto vigente,
- nel campo "Estremi riconoscimenti" (personalità giuridica) si è indicata la Sentenza della Corte d'Appello di Torino del 2.05.1990 (in quanto il Santuario ha personalità giuridica per antico possesso di stato) e nelle note si è fatto menzione dell'iscrizione del Santuario nel Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Biella al n. 72, in data 21.05.1993.

Infine, si è espressa la volontà di aderire al 5 per mille.

In data 20.08.2024 (il Ramo di Terzo Settore del) l'Amministrazione del Santuario di Oropa è stata iscritta nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore" del Runts.